

RDO “Aperta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36, co 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ex art 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. citato, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro di 15 unità di operatore socio sanitario per il Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero “ S. M. Goretti” di Latina

VERBALE DEFINITIVO DI CHIARIMENTI DEL 02.05.2023

DOMANDA N.1:

Si chiede cortesemente di sapere se l’Asl di Latina sta già lavorando con altre Agenzie per il Lavoro e se quindi per le figure richieste da gara intende avvalersi della cosiddetta “clausola sociale”

Si chiede cortesemente di specificare meglio cosa la Stazione Appaltante si aspetta venga descritto come elemento migliorativo nel criterio 1 dell’Offerta tecnica. Si fa infatti riferimento agli standard richiesti dall’art.1 del capitolato, ma nel presente articolo si riportano solamente il numero di unità professionali richieste, il titolo di studio e l’esperienza lavorativa. Non è chiaro cosa si intenda come elemento migliorativo del titolo di studio, citato come esempio nel criterio 1, e perché poi venga citato come esempio l’effettuazione della visita pre-assuntiva che non è riportata all’interno dell’art 1 del capitolato.

RISPOSTA N. 1:

- 1) No**
- 2) Per quanto riguarda l’elemento migliorativo, si intendono le esperienze lavorative di oltre un anno, con indicazione delle strutture pubbliche e private.
Con riferimento alla effettuazione della visita preassuntiva, trattasi di refuso.
Ai fini della valutazione, specificare nel progetto tecnico quali migliorie si intendono apportare (es. eventuale messa a disposizione di attrezzature).**

DOMANDA N.2 :

la seguente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- è presente un'Agenzia uscente?;
- Margine (tariffa, ribasso percentuale ...) di aggiudicazione;
- Tabelle retributive vigenti;
- E' prevista l'applicazione della clausola sociale?

RISPOSTA N.2:

- 1) No**
- 2) No**
- 3) No**
- 4) No**

DOMANDA N.3:

In ordine alla produzione documentale (libro matricola, Uniemens ecc..) si rappresenta che la stessa avverrà nel rispetto del GDPR 679.2016.

- Per quanto attiene la richiesta di sostituzione per ragioni legate alla condotta del lavoratore (art. 8 punto 6 del capitolato), si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

- In ordine all'addestramento delle attrezzature a carico dell'agenzia (art. 8 punto 14 del capitolato), occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l'addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l'apprendimento da parte dei somministrati dell'utilizzo corretto a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascrivere in capo all'utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell'ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l'addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all'APL l'addestramento del personale all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l'avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l'addestramento richiesto nonché:

1. Garantire all'Agenzia l'accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa;
2. Permettere all'Agenzia l'utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l'addestramento;
3. Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell'utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l'addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l'Agenzia incaricherà per l'esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all'ente i relativi costi;
4. Trasmettere preliminarmente all'Agenzia l'elenco delle attrezzature con relative specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l'ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l'utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l'addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell'addestramento.

- Art. 12 del capitolato. All'interno dei contratti di somministrazione è già presente una clausola che prevede l'obbligo di riservatezza anche in relazione alle informazioni di titolarità dell'utilizzatore. Ciò detto, in considerazione del fatto che le informazioni riservate sono di titolarità del committente, laddove quest'ultimo avesse esigenze specifiche di contenuto circa tale clausola e anche al fine di aver diretto controllo e azione nei confronti dei somministrati, si suggerisce di prevedere alla predisposizione di documento ad hoc.

- Art. 16 del capitolato. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all'agenzia. Si invita, inoltre a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

Art. 19 del capitolato. Si evidenzia che nel rapporto di somministrazione APL e committente agiscono in qualità di titolari autonomi per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei servizi. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento. Si invita pertanto a specificare quanto indicato.

RISPOSTA N. 3:

1) Trattasi di una somministrazione di 4 mesi. Attenersi a quanto previsto nell' art.8 punto 6.

2) Si chiarisce che solo l'addestramento all'utilizzo delle attrezzature del personale in somministrazione sarà a cura della ASL di Latina.

3) E' implicito che l'applicazione delle eventuali penali sarà comminata all'esito di un procedimento in contraddittorio mediante emissione di nota di debito.

4) Si chiarisce che l'APL e committente agiscono in qualità di titolari autonomi per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei servizi.

DOMANDA N.4:

in relazione al Capitolato

Art. 4 - Art. 8 c.4

- In relazione al requisito di incompatibilità, nel rispetto della privacy dei lavoratori somministrati, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascuno, è legittimata a richiedere di rendere apposite autocertificazioni solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo da cui discende la richiesta;

- L'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

Art. 8 c.14

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all'utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l'addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l'apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell'utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell'ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l'addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l'informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all'aggiudicatario;

Art.12 - 20

Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell'applicazione normativa sopra delineata;

Art. 16

Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che l'importo delle stesse non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

RISPOSTA N. 4:

- 1) Si confermano le previsioni di cui agli artt.4 e 8 c.o 4 e tutte le eventuali richieste in merito ai predetti artt. saranno formulate nel rispetto della normativa sulla Privacy.**
- 2) Vedi risposta DOMANDA 3**
- 3) Si conferma che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse**
- 4) L'applicazione delle eventuali penali sarà comminata all'esito di un procedimento in contraddittorio mediante emissione di nota di debito**

DOMANDA N.5:

Segnaliamo che l'importo posto a base d'asta pari a € 151.716.65 non pare capiente al fine di comprendere tutte le voci di costo da Voi indicate e la contribuzione dovuta dalle APL quali ad esempio:

- Retribuzione
- Inps
- Inail
- Ebitemp + formatemp
- TFR
- Ferie ed ex festività

Si chiede pertanto se l'importo a base d'asta è indicativo e la percentuale di aggio verrà applicata al costo del lavoro orario sostenuto dalle Apl.

RISPOSTA N. 5:

Atteso che l'importo è stato elaborato dalla competente struttura UOC sulla base del CCNL vigente per le categorie di appartenenza, si conferma la base d'asta.

DOMANDA N.6:

al fine di procedere alla generazione del Passoe chiediamo cortesemente l'indicazione del CIG

RISPOSTA N. 6:

Il CIG è 97971965E6